

Il nostro progetto è realmente a norma per quanto riguarda le 'barriere architettoniche'?

Abbiamo asseverato di aver rispettato tutte le norme ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma cosa sono realmente le **"barriere architettoniche"**, il DPR 503 del 24 luglio 1996 le definisce così:

- α) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- β) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- γ) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il legislatore definisce pertanto che le b.a. possono essere sia di tipo fisico che percettivo, inoltre definisce 'barriere' tutto ciò che per la loro conformazione, possono risultare fonte di affaticamento, di disagio e di pericolo.

Queste possono dipendere anche da una disabilità temporanea o non visibile quali ad esempio anziani, non udenti, non vedenti, ipovedenti, donne incinte, bambini, passeggini o persone che hanno subito un intervento chirurgico.

Spesso invece ed erroneamente le b. a. sono viste solo come ostacoli fisici ed ambientali che creano problematiche alle persone su sedia a ruote e nell'immaginario collettivo, forse grazie anche al pittogramma utilizzato, il disabile è solo il disabile motorio. Ne è conseguita una erronea applicazione della normativa vigente sull'argomento, soprattutto per quanto concerne i disabili visivi.

Cosa fare per rispettare pienamente la normativa sulle 'barriere architettoniche'?

È quindi opportuno ricordare la necessità che oltre alle barriere fisiche, vengano eliminate anche le **barriere senso-percettive**. Le indicazioni presenti nel DM 236/89 e nel DPR 503/96 per la fruibilità dei luoghi per le persone con **disabilità sensoriali**, prevedono di adottare diversi accorgimenti quali:

- il contrasto cromatico;
- la differenziazione tattile delle superfici;
- la segnaletica;
- i messaggi vocali.

In sintesi gli interventi necessari concernono l'installazione di appositi **segnali tattili** con dei codici individuati nel sistema LOGES-VET-EVOLUTION (LVE), sistema omologato dalle associazioni di categoria (come rispondente alla prescrizione del D.P.R.503/1996), utili per *'l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo'*, così come stabilito dall'Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 503/96 ed identificati dalla Commissione di studio per le barriere architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei sei codici fondamentali: Rettilineo, Arresto/Pericolo, Pericolo valicabile, Attenzione/Servizio, Incrocio e Svolta a 90° (Parere emanato il 18 luglio 2012).

Questi segnali tattili possono essere realizzati in diversi materiali, quali agglomerato cementizio, PVC o Grés, sono poi corredati da "TAG-RFID" che comunicano al disabile visivo, mediante messaggi vocali sul suo smartphone, informazioni utili sul luogo in cui si trova e sui servizi presenti.

I percorsi tattili per non vedenti/Ipovedenti, devono poi prevedere necessariamente le complementari mappe tattili a rilievo. Queste hanno lo scopo di fornire al non vedente le informazioni essenziali che gli occorrono per decidere quale percorso seguire e per raggiungere una delle mete possibili previste dai percorsi tattili installati.

I percorsi dovranno comunque condurre alle vie di esodo ed ai "luoghi sicuri" eventualmente presenti in ottemperanza alle norme antincendio. Obbligo poi della segnalazione tattile delle scale così come stabilito dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96 con l'apposito segnale tattile di "Pericolo Valicabile" posto alla sommità della rampa di scale.

Non va poi dimenticato l'obbligo di dotare tutti gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione, dei dispositivi acustici conformi alla norma C.E.I. 214-7 e omologati dal competente

Ministero. L'attivazione del dispositivo acustico deve avvenire mediante pulsante posto sul palo semaforico, la cui localizzazione da parte dei non vedenti è possibile solo mediante la pista tattile, con l'apposito codice rettilineo, che deve condurre accanto al palo stesso.

Cosa comporta non rispettare la norma sulle 'barriere architettoniche'?

L'obbligatorietà di tali interventi comporta che la loro mancata progettazione e realizzazione negli edifici pubblici e in quelli privati aperti al pubblico, produce:

- **La responsabilità personale del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento e del Collaudatore**, con sanzioni pecuniarie fino a 25.000 € e sospensione dall'albo professionale fino a sei mesi (ai sensi dell'Art.82.7 del DPR 380/2001 (Codice dell'edilizia)).
- Divieto di finanziamenti pubblici per opere che non prevedano l'eliminazione delle barriere architettoniche, ivi comprese quelle senso-percettive (Art. 32 comma 20 della legge 41/1986 e Art. 1.7 del DPR 503/1996);
- Possibile **declaratoria di nullità** ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l'eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati;
- **Responsabilità del progettista per falsa asseverazione** ai sensi dell'Art. 21 DPR 503/96 e per omissione nella relazione prevista nell'Art. 20, comma 1 e 2 della precisa indicazione "degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti" per l'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi;
- **La mancata installazione dei segnali di "Arresto/Pericolo" e di "Pericolo Valicabile", in caso di incidente, può essere fonte di responsabilità anche penale;**
- **Responsabilità dinanzi alla magistratura** contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi;
- la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo **ricorso al Tribunale competente sia da parte del singolo disabile che da parte dell'Associazione di categoria**, ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4).

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6/06/2001 n.380), all'art.82, ("*Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico*") stabilisce che:

- 1)Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n.118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, ill regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n.503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n.236...OMISSIS...
- 3)*Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche a: sensi del comma 2 del presente articolo.*
- 4)*Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche....OMISSIS...*

- 6) Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
- 7) Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi,
- 8) *I piani (PEBA) di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate...OMISSIS.*

E' quindi legistativamente dichiarata **la responsabilità diretta e personale** del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore che prestino la propria opera su opere e progetti non rispettosi della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, contenenti difformità tali da rendere impossibile l'utilizzazione e il godimento da parte delle persone disabili.

Si ribadisce pertanto che la mancata predisposizione degli ausili prescritti per l'orientamento e la sicurezza di non vedenti e ipovedenti sia nella fase progettuale, sia nella fase dell'esecuzione e messa in opera, comporta, di conseguenza, il disatteso rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari e dunque espone il progettista/direttore dei lavori/collaudatore al rischio di condanna in sede penale, civile e disciplinare.

QUADRO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

- L. 118/71
- DPR 384/78
- L. 41/86
- L. 13/89
- DM 236/89
- L. 104/92
- DPR 503/96
- DLGS 42/04
- DM 114/08
- L. 18/09

NORME UNI

- UNI 8207-2003 "Metropolitane, segnaletica per viaggiatori"
- UNI 11168:1-2006 "Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa"

LINEE GUIDA:

- RFI Percorsi Tattili per disabili visivi nelle stazioni Ferroviarie;
- Loges LVE I.N.M.A.C.I. Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti.

Circolare Consiglio Nazionale degli Ingegneri-Circolare 28/05/2019 – XIX Sessione, n.387 "Eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti e ipovedenti ai sensi del DPR 503/1996, del DM 236/1989 e del DPR 380/01.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LVE

